

4 luglio 2007

**SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE  
PER I DISEGNI DI LEGGE**

**NN. 20, 129, 600, 904, 1118, 1391, 1392, 1442, 1450, 1455, 1474, 1553, 1572, 1573,  
1583, 1604, 1643 e 1673**

**Revisione delle disposizioni in materia elettorale**

**Art. 1**

*(Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) nel comma 2, dopo le parole: "e si effettua", sono inserite le seguenti: "in sede di uffici centrali circoscrizionali";

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis (**IPOTESI 1**) Ogni circoscrizione è suddivisa in collegi indicati nella tabella ...»;

«2-bis (**IPOTESI 2**) Ogni circoscrizione è suddivisa in collegi indicati nella tabella ..., per un totale di cinquecentocinquantasei, pari al numero dei seggi assegnati alla prima quota prevista dall'articolo 3, secondo comma.»;

b) all'articolo 3, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«I seggi assegnati a ciascuna circoscrizione sono attribuiti mediante la suddivisione in due quote: la prima, corrispondente al novanta per cento dei

seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità inferiore, viene attribuita con riparto proporzionale sulla base della previsione dell'articolo 77; la quota residua, corrispondente all'ulteriore dieci per cento, viene attribuita a seguito dell'individuazione della coalizione di liste o della lista cui spetta il premio di maggioranza, determinato e distribuito a norma dell'articolo 83. La distinzione dei seggi tra le due quote si utilizza nei limiti delle previsioni di cui alla presente legge.

Il totale dei seggi attribuiti alla circoscrizione nella prima delle quote di cui al comma precedente dovrà essere di cinquecentocinquantesi seggi; il totale dei seggi attribuiti alle circoscrizioni nella quota residua di cui al comma precedente dovrà essere di sessantadue seggi.»;

c) all'articolo 14, primo comma, dopo le parole "liste di candidati", sono inserite le seguenti: ", costituite da gruppi di candidati collegati, di seguito denominate "liste",";

d) all'articolo 18-*bis*:

1) nel comma 1, quarto periodo, dopo le parole: "La candidatura", sono inserite le seguenti: "nei singoli collegi";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*I-bis*. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti in quali altri collegi il candidato abbia accettato candidature e che tali collegi, anche se collocati in circoscrizioni diverse, non siano superiori a tre.»;

3) (**IPOTESI 1**) nel comma 3, primo periodo, dopo le parole: "un determinato ordine" sono aggiunte le seguenti: "in modo da collegare i candidati ai collegi della circoscrizione" e, nel secondo periodo, le parole: "non inferiore a un terzo" sono sostituite con le seguenti: "non inferiore a due terzi" (**oppure** "non inferiore alla metà");

3) **(IPOTESI 2)** il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine in modo da collegare i candidati stessi ai collegi della circoscrizione, e da un elenco di candidati per la quota residua di cui all'articolo 3, secondo comma. Il primo elenco è formato complessivamente da un numero di candidati non inferiore a due terzi (*oppure* alla metà) e non superiore ai candidati assegnati alla circoscrizione. Il secondo elenco è formato da un numero di candidati pari a non più del doppio dei seggi assegnati alla circoscrizione nell'ambito della quota residua di cui all'articolo 3, secondo comma.»;

e) **(IPOTESI 1)** all'articolo 19 è aggiunto in fine il seguente comma:

«I-bis. Nessun candidato, pena la nullità dell'elezione, può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno in più di tre collegi.»;

e) **(IPOTESI 2)** all'articolo 19 sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«I-bis. Nessun candidato, pena la nullità dell'elezione, può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno in più di tre collegi, anche in circoscrizioni diverse. Inoltre nessun candidato può essere incluso in più di uno degli elenchi previsti per l'attribuzione dei seggi della quota residua di cui all'articolo 3, secondo comma.

I-ter. Un candidato, ove iscritto in uno degli elenchi previsti per l'attribuzione dei seggi della quota residua di cui all'articolo 3, secondo comma, non potrà essere candidato in alcun collegio uninominale della medesima circoscrizione; tuttavia è consentito che sia candidato in non più di due collegi uninominali in circoscrizioni diverse.»;

f) (**IPOTESI 1**) all'articolo 20, primo comma, dopo le parole: "Le liste dei candidati", sono inserite le seguenti: ", con l'individuazione del relativo collegio,";

f) (**IPOTESI 2**) all'articolo 20:

1) nel primo comma, dopo le parole: "Le liste dei candidati", sono inserite le seguenti: "previste dall'articolo 18-*bis*,";

2) nel secondo comma, dopo le parole: "la dichiarazione di presentazione", sono inserite le seguenti: "delle liste di candidati di cui all'articolo 18-*bis*,";

3) nel sesto comma, le parole: "più di una lista di candidati", sono sostituite dalle seguenti: "liste di candidati presentate con diversi contrassegni.";

4) nel settimo comma, le parole: "della lista", sono sostituite con le seguenti: "delle liste";

5) nell'ottavo comma, le parole: "della lista dei candidati", sono sostituite dalle seguenti: "delle liste dei candidati di cui all'articolo 18-*bis*";

f-bis) (**IPOTESI 2**) all'articolo 21, secondo comma, la parola: "presentata", è sostituita dalle seguenti: "presentate a norma dell'articolo 18-*bis*";

g) all'articolo 22:

1) (**IPOTESI 2**) nel primo comma, numero 3), le parole: "al comma 2 dell'articolo 18-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 3 dell'articolo 18-*bis*" e le parole: "a quello stabilito al comma 3", sono sostituite dalle seguenti: "a quello stabilito al medesimo comma 3";

2) (**IPOTESI 1**) nel primo comma, è aggiunto in fine il seguente numero:

«6-*bis*) cancella dalla lista il nome dei candidati che risultino candidati per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, o essere stati inclusi in liste

aventi diverso contrassegno, o in più di tre collegi sotto il medesimo contrassegno.»;

2) (**IPOTESI 2**) nel primo comma, è aggiunto in fine il seguente numero:

«6-*bis*) cancella dalla lista il nome dei candidati in violazione dell'articolo 19.»;

3) (**IPOTESI 1**) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Le modalità tecniche per l'attuazione del primo comma, numero 6-*bis*), sono determinate con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia.»;

3) (**IPOTESI 2**) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«La cancellazione prevista ai sensi del primo comma, n. 6-*bis*), può essere effettuata anche dall'Ufficio centrale nazionale.

Le modalità tecniche per l'attuazione del numero 6-*bis*) del primo comma sono determinate con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia.»;

h) (**IPOTESI 1**) all'articolo 30, primo comma, numero 4), dopo le parole: "della circoscrizione", sono inserite le seguenti: "secondo la distribuzione nei collegi";

h) (**IPOTESI 2**) all'articolo 30, primo comma, numero 4), dopo le parole: "della circoscrizione", sono inserite le seguenti: ", così come previste dall'articolo 18-*bis*, comma 3";

i) all'articolo 31, comma 2, primo periodo, la parola: "orizzontale" è sostituita dalla seguente: "verticale", la parola: "accanto" è sostituita dalle seguenti: "di seguito", dopo le parole: "all'altro", sono inserite le seguenti: "con accanto a ciascun

contrassegno" e, dopo le parole: "su un'unica riga", sono aggiunte le seguenti: "il nome del candidato";

l) (**IPOTESI 1**) all'articolo 48, primo comma, nel terzo periodo, le parole: "delle sezioni della circoscrizione", sono sostituite dalle seguenti: "delle sezioni del collegio";

l) (**IPOTESI 2**) all'articolo 48, primo comma, nel terzo periodo, dopo le parole: "I candidati", sono inserite le seguenti: "nei singoli collegi", dopo le parole: "delle sezioni", sono inserite le seguenti: "del collegio" e, dopo lo stesso periodo, è inserito il seguente: "I candidati iscritti nel secondo elenco di cui all'articolo 18-*bis*, possono votare in una qualsiasi delle sezioni delle circoscrizioni dove sono proposti, presentando il certificato elettorale.";

m) all'articolo 59, dopo le parole: "per la scelta della lista", sono inserite le seguenti: "o per l'elezione del candidato nel collegio uninominale";

n) all'articolo 73, terzo comma, dopo le parole: "della circoscrizione", sono inserite le seguenti: ", del collegio";

o) all'articolo 77, comma 1:

1) al numero 2, dopo le parole: "di ciascuna lista nonché,", sono inserite le seguenti: "ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 1-*bis*),";

2) (**IPOTESI 1**) dopo il numero 2), sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*) procede, al fine di consentire all'Ufficio centrale nazionale la determinazione delle liste ammesse al riparto dei seggi, all'attribuzione provvisoria dei seggi della circoscrizione. A tal fine divide la cifra elettorale conseguita da ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere nella circoscrizione. Quindi tra i quozienti così ottenuti assegna i

seggi ai più alti, in numero eguale al novanta per cento dei deputati da eleggere, secondo l'indicazione di cui all'art. 3, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono attribuiti, ove esso sia collegato ad altre liste, tra quelle della medesima coalizione, secondo l'ordine dei quozienti, e mancando questi ultimi, o trattandosi di lista non collegata, alle altre liste. Il risultato delle predette operazione viene trasmesso, a mezzo di estratto del verbale, all'Ufficio centrale nazionale;

2-ter) ricevuta comunicazione dall'Ufficio centrale nazionale delle liste ammesse al riparto dei seggi ai sensi del numero 1-bis) del comma 1 dell'articolo 83, ove una o più liste cui siano stati provvisoriamente attribuiti seggi risultino escluse dalla partecipazione al riparto di cui al numero 1-bis) del comma 1 dell'articolo 83, procede alla ripetizione delle operazioni descritte nel precedente numero 2-bis) non tenendo conto dei voti riportati dalle liste escluse. Determinato in tal modo il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista di quelle individuate ai sensi dell'articolo 83, comma 1, n. 1-bis), proclama eletti alla carica di deputato i relativi candidati secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A tal fine determina la cifra elettorale dei candidati nei collegi, moltiplicando per cento i voti validi ottenuti dal singolo candidato e dividendo il prodotto per il numero dei votanti (oppure: degli elettori iscritti nel collegio). Il numero residuo dei seggi viene assegnato secondo le previsioni dell'articolo 83, comma 2.»;

2) (**IPOTESI 2**) dopo il numero 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis) procede, al fine di consentire all'Ufficio centrale nazionale la determinazione delle liste ammesse al riparto dei seggi, all'attribuzione provvisoria dei seggi della circoscrizione. A tal fine divide la cifra elettorale conseguita da

ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere nei collegi uninominali della circoscrizione. Quindi tra i quozienti così ottenuti assegna i seggi ai più alti, in numero eguale al novanta per cento dei deputati da eleggere, secondo l'indicazione di cui all'articolo 3, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati nei collegi uninominali, i posti eccedenti sono attribuiti ai candidati inclusi nel secondo elenco di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, nell'ordine ivi prefissato. Se ad un gruppo spettano più seggi di quanto sono i suoi candidati compresi negli elenchi di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, i posti eccedenti sono assegnati alle liste della medesima coalizione e, mancando candidati di queste ultime, o trattandosi di lista non collegata, alle altre liste. Il risultato delle predette operazioni viene trasmesso, a mezzo di estratto del verbale, all'Ufficio centrale nazionale;

2-*ter*) ricevuta comunicazione dall'Ufficio centrale nazionale delle liste ammesse al riparto dei seggi ai sensi del numero 1-*bis*) del comma 1 dell'articolo 83, ove una o più liste cui siano stati provvisoriamente attribuiti seggi risultino escluse dalla partecipazione al riparto, procede alla ripetizione delle operazioni descritte nel precedente numero 2-*bis*), non tenendo conto dei voti riportati dalle liste escluse. Determinato in tal modo il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista di quelle individuate ai sensi dell'articolo 83, comma 1, n. 1-*bis*), proclama eletti alla carica di deputato i relativi candidati secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A tal fine determina la cifra elettorale dei candidati nei collegi, moltiplicando per cento i voti validi ottenuti dal singolo candidato e dividendo il prodotto per il numero dei votanti (oppure: degli elettori iscritti nel collegio). Il numero residuo dei seggi, consistente nella seconda quota di cui all'articolo 3, comma secondo, viene assegnato

dopo la determinazione della coalizione di liste o della lista che ha ottenuto il premio a norma dell'articolo 83, comma 2.»;

*p)* dopo l'articolo 79, è inserito il seguente:

«Art. 79-*bis* - 1. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria della Camera dei deputati nonché alle singole Prefetture che la portano a conoscenza del pubblico.»;

*q)* all'articolo 81:

1) nel primo comma, la parola: "duplice", è sostituita dalla seguente: "triplice";

2) nel terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il terzo esemplare è immediatamente trasmesso all'Ufficio centrale nazionale.";

*r)* l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

«Art. 83 - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

*l)* determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

*l-bis)* determina le liste la cui cifra elettorale nazionale supera il 4% dei voti validamente espressi, ammettendole a partecipare al riparto dei seggi nelle singole circoscrizioni. Del pari sono individuate le liste che abbiano ottenuto almeno tre seggi in tre circoscrizioni diverse, le quali sono anch'esse ammesse al riparto dei seggi nelle singole circoscrizioni. Una volta determinato l'elenco delle liste ammesse quest'ultimo non è suscettibile di variazione a seguito delle ulteriori operazioni compiute dagli Uffici centrali circoscrizionali. A tal fine dà immediata comunicazione dell'elenco delle liste ammesse agli Uffici centrali circoscrizionali.

2. L'Ufficio centrale nazionale, sulla base dei verbali redatti da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) ricevuta la comunicazione delle proclamazioni dei candidati eletti, effettuate da parte degli Uffici centrali circoscrizionali, a seguito della comunicazione di cui al numero 1-*bis*), determina il numero dei seggi assegnati a ciascuna coalizione di liste collegate, dato dalla somma dei seggi attribuiti a tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché i seggi attribuiti alle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di seggi;

2) verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di seggi abbia conseguito almeno 248 seggi e non più di 340 seggi; ove il numero dei seggi conseguiti sia inferiore a 248 o pari o superiore a 340 seggi, non si dà luogo all'attribuzione del premio elettorale e i seggi della quota residua di cui all'articolo 3 sono distribuiti, a norma dell'articolo 77, in sede circoscrizionale, tra tutte le liste ammesse;

3) qualora la verifica di cui al numero 2) abbia dato esito positivo, procede a dichiarare la spettanza del premio elettorale alla coalizione di liste o alla lista individuata, secondo le seguenti modalità: attribuisce alla coalizione o alla lista, che ne abbia conseguito il diritto, tanti seggi quanti sono necessari per raggiungere un numero di seggi pari a 340. Nel caso in cui il premio debba essere assegnato ad una coalizione di liste i seggi sono attribuiti alle diverse liste della coalizione proporzionalmente al numero totale dei seggi già conseguiti nelle circoscrizioni. Indi i seggi, che dovessero eventualmente residuare sul premio di maggioranza, sono attribuiti proporzionalmente al numero totale dei seggi conseguiti nelle circoscrizioni tra tutte le liste che siano state ammesse alla ripartizione dei seggi;

4) (**IPOTESI 1A**) determinato, ai sensi del n. 3), il numero totale definitivo dei seggi spettanti a ciascuna lista, l'Ufficio elettorale centrale nazionale procede alla formazione di una graduatoria fra le liste sulla base del numero dei seggi ottenuti e, in

caso di parità, sulla base della cifra elettorale nazionale. Indi procede per ciascuna lista alla formazione di una graduatoria fra tutti i candidati che non siano stati già proclamati eletti dagli Uffici centrali circoscrizionali sulla base della cifra elettorale individuale, così come determinata ai sensi dell'articolo 77, numero 4 e, in caso di parità, sulla base del numero dei voti ottenuti. Successivamente attribuisce a ciascuna lista i seggi residui rispetto a quelli già assegnati dagli uffici centrali circoscrizionali, partendo dalla lista che ha conquistato il maggior numero dei seggi e proseguendo nell'ordine di graduatoria fra le liste; per ciascuna lista sono proclamati eletti i candidati che abbiano conseguito nei collegi le maggiori cifre individuali, secondo l'ordine di graduatoria formato all'interno della lista stessa. Nel caso in cui nella circoscrizione, nella quale il candidato dovrebbe risultare eletto, i seggi disponibili sulla quota residua di cui al comma secondo dell'articolo 3 siano stati già tutti assegnati, si passa al candidato che segue nella graduatoria di lista e, nel caso in cui anche per questo candidato, nell'ambito della circoscrizione, non vi siano seggi disponibili attribuibili alla medesima quota, si passa al candidato che segue nella graduatoria e così via, fino all'individuazione di un candidato che, collocato nella graduatoria della lista, risulti non eletto in una circoscrizione ove vi siano ancora seggi disponibili nella quota residua di cui al terzo comma dell'articolo 3.

4) (**IPOTESI 1B**) determinato, ai sensi del numero 3), il totale definitivo dei seggi spettanti a ciascuna lista, l'Ufficio centrale nazionale procede alla formazione di una graduatoria fra le liste sulla base del numero dei seggi ottenuti e, in caso di parità sulla base della cifra elettorale nazionale. Indi attribuisce a ciascuna lista i seggi della quota residua, partendo dalla lista che ha conquistato il maggior numero dei seggi e procedendo nella graduatoria di cui al periodo precedente. I seggi della quota residua di cui al secondo comma dell'articolo 3, attribuiti a ciascuna lista, sono distribuiti nelle circoscrizioni, a partire dal quoziente di lista, di cui all'articolo 77, numero 3), più alto non utilizzato e proseguendo in modo decrescente; per ciascuna lista nelle circoscrizioni sono individuati i candidati che abbiano conseguito le

maggiori cifre individuali a norma dell'articolo 77, numero 4). Nel caso in cui nella circoscrizione i seggi siano stati già tutti assegnati, si passa alla circoscrizione in cui vi siano dei seggi non assegnati e, nel caso in cui anche in questa circoscrizione siano stati assegnati tutti i seggi disponibili, si passa ad altra circoscrizione e così via, fino all'individuazione di una circoscrizione in cui vi siano seggi non assegnati. Qualora in una circoscrizione una lista non disponga di candidati sufficienti per ricoprire i seggi ad essa attribuiti, il seggio viene assegnato secondo le modalità di cui all'articolo 83, comma 3 ed eventualmente con quelle di cui all'articolo 84, comma 3.

4) (**IPOTESI 1C**) determinato, ai sensi del numero 3), il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, l'Ufficio elettorale centrale procede alla formazione di una graduatoria fra tutte le liste sulla base del numero dei seggi ottenuti e, in caso di parità, sulla base della cifra elettorale nazionale. Indi procede per ciascuna lista nazionale alla formazione di una graduatoria fra tutti i candidati che non siano stati già proclamati eletti dagli uffici centrali circoscrizionali sulla base della cifra individuale e, in caso di parità, sulla base del numero dei voti ottenuti. Indi procede all'attribuzione a ciascuna lista dei seggi residui rispetto a quelli già assegnati dagli uffici centrali circoscrizionali, partendo dalla lista che ha conquistato il maggior numero di seggi e proseguendo nell'ordine di graduatoria fra le liste; per ciascuna lista sono proclamati eletti i candidati che abbiano conseguito la maggiore cifra individuale, secondo l'ordine di graduatoria formato all'interno della lista stessa. Nel caso in cui nella circoscrizione, nella quale il candidato dovrebbe risultare eletto, i seggi disponibili siano stati già tutti assegnati, si passa al candidato che segue nella graduatoria di lista e, nel caso in cui anche per questo candidato non vi siano seggi disponibili nella circoscrizione, si passa al candidato che segue nella graduatoria, e così via, fino alla individuazione di un candidato che, collocato nella graduatoria della lista, sia stato candidato in una circoscrizione ove vi siano ancora seggi disponibili.

4) (**IPOTESI 2**) determinato, ai sensi del n. 3), il numero totale definitivo dei seggi spettanti a ciascuna lista, l'Ufficio elettorale centrale nazionale procede alla formazione di una graduatoria nazionale fra i quozienti elettorali ottenuti dalle liste nelle diverse circoscrizioni e non utilizzati per l'attribuzione dei seggi nei collegi. Successivamente attribuisce a ciascuna lista i seggi residui rispetto a quelli già assegnati dagli uffici centrali circoscrizionali, partendo dalla lista che ha conquistato il maggior numero dei seggi e seguendo l'ordine di graduatoria dei quozienti predetti. Determinate così le circoscrizioni nelle quali sono assegnati i seggi della quota residua spettanti a ciascuna lista, individua per ciascuna circoscrizione i candidati inclusi nel secondo elenco di cui all'articolo 18-bis, ultimo comma, seguendo l'ordine previsto dall'elenco stesso. Nel caso in cui nella circoscrizione i seggi siano stati già tutti assegnati, si passa alla circoscrizione nella quale la lista ha ottenuto il quoziente successivo più alto e vi siano dei seggi ancora non assegnati. Qualora in una circoscrizione una lista non disponga di candidati sufficienti a ricoprire i seggi ad essa attribuiti, il seggio viene assegnato a una lista compresa nella medesima coalizione partendo da quella che abbia ottenuto il maggior quoziente non utilizzato e che abbia ancora candidati disponibili nella medesima circoscrizione. Qualora nessuna delle liste della coalizione abbia candidati disponibili nella circoscrizione, il seggio viene assegnato ad una delle altre liste seguendo l'ordine del maggior quoziente non utilizzato. Ove nessuna lista abbia candidati disponibili, il seggio resta non assegnato.

3. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista e il nome dei candidati proclamati (**oppure** – **IPOTESI 2**: da proclamare) eletti per ciascuna lista, che si aggiungono a quelli già proclamati dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.»;

s) all'articolo 84:

1) (**IPOTESI 1**) nel comma 1, le parole da: “all’articolo 83, comma 6”, fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 83, comma 3, proclama eletti i candidati indicati dall’Ufficio centrale nazionale nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto.”;

1) (**IPOTESI 2**) nel comma 1, le parole da: “all’articolo 83, comma 6”, fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 83, comma 3, proclama eletti i candidati indicati dall’Ufficio centrale nazionale.”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. (**IPOTESI 1 A**) Qualora al termine delle operazioni di cui all’articolo precedente, residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti, secondo i criteri e con le modalità fissati nell’articolo che precede, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria, che segua nella graduatoria delle liste formata secondo il numero dei seggi ad esse attribuiti dagli uffici centrali circoscrizionali, procedendo secondo un ordine decrescente.»;

«3. (**IPOTESI 1 B**) Qualora al termine delle operazioni di cui all’articolo precedente residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti, secondo i criteri e con le modalità fissati nell’articolo che precede, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria, che abbia la maggiore cifra elettorale, procedendo secondo un ordine decrescente.»;

t) (**IPOTESI 1**) all'articolo 85, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "in più circoscrizioni", sono inserite le seguenti: "o in più di un collegio" e le parole: "quale circoscrizione", sono sostituite dalle seguenti: "quale collegio";

t) (**IPOTESI 2**) all'articolo 85, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "in più circoscrizioni", sono inserite le seguenti: "o in più di un collegio" e dopo le parole: "quale circoscrizione", sono inserite le seguenti: "e quale collegio";

u) (**IPOTESI 2**) all'articolo 86, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, secondo i seguenti criteri:

a) nel caso in cui il seggio resosi vacante sia stato attribuito a valere sulla prima quota di seggi di cui al secondo comma dell'articolo 3, esso sarà assegnato al candidato incluso nel primo elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 18-*bis* la cui cifra individuale, individuata ai sensi del numero 4) dell'articolo 77, segua immediatamente l'ultimo degli eletti del medesimo elenco proclamati in quella circoscrizione; ove il predetto elenco non abbia candidati disponibili, il seggio viene attribuito al primo dei candidati del secondo elenco, di cui all'articolo 18-*bis*, ultimo comma, non proclamati eletti;

b) nel caso in cui il seggio resosi vacante sia stato attribuito a valere sulla seconda quota di seggi di cui al secondo comma dell'articolo 3, esso sarà assegnato al primo dei candidati non proclamati che seguono immediatamente nel secondo elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 18-*bis*;

c) nel caso in cui non vi siano candidati disponibili nella lista, il seggio resta vacante.».